

208 Domande tardive - DIgs 14	/2019 -Art. 101	(Domande tardive	di crediti). Reg	gio Decreto
16 marzo 1942, n. 267 -				

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 208 Domande tardive

- 1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.
- 2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 208 Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni



mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

- 2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.
- 3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perchè l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

modifiche e precedente normativa |blue

---- precedente normativa di riferimento

Art. 101 (Domande tardive di crediti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività



dello stato passivo sono considerate tardive; in caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara il fallimento, può prorogare quest'ultimo termine fino a diciotto mesi.

Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 95. Il giudice delegato fissa per l'esame delle domande tardive un'udienza ogni quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso a coloro che hanno presentato la domanda, della data dell'udienza. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 93 a 99. (50)

Il creditore ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 112. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Decorso il termine di cui al primo comma, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo fallimentare, le domande tardive sono ammissibili se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile.

-----Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Documenti collegati:

la giurisprudenza | green



Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Cass. n. 12336/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Insinuazione al passivo - Domanda ultratardiva ammissibile - Successiva domanda ultratardiva - Inammissibilità - Tempo trascorso - Valutazione

<u>Accertamento del passivo – Fallimento – Cass. n. 3054/2021</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Domande di insinuazione tardiva- Termine per l'impugnazione- Decorrenza- Decreto di esecutività- Fondamento. In materia

Esecutivita' dello stato passivo - Cass. n. 3054/2021

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame di tutte le domande -

<u>Ammissione al passivo - dichiarazioni tardive – Cass. n. 27590/2020</u>

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Avviso ex art. 92 I.fall. ricevuto oltre il termine di cui all'art. 101, comma 1, I.fall. - Domanda cd. ultratardiva - Ammissibilità - Tempo

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4506 del 20/02/2020 (Rv. 657239 - 01)</u>

Domanda di insinuazione tardiva - Ammissibilità - Condizioni - Diversità di "petitum" e "causa petendi" rispetto all'insinuazione ordinaria - Fondamento - Fattispecie. In tema di ammissione al passivo fallimentare, la domanda di insinuazione tardiva è ammissibile se diversa, per "petitum" e "

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3872 del 17/02/2020 (Rv. 657058 - 01)</u>

Crediti sorti durante la procedura - Insinuazione al passivo - Termine di decadenza ex art_ 101 l.fall. - Esclusione - Termine annuale dalla partecipazione al passivo - Applicabilità - Fondamento. L'insinuazione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura fallimentare



non è soggetta al

Opere pubbliche (appalto di) - esecuzione del contratto - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 28978 del 08/11/2019 (Rv. 655631 - 01)

Associazione temporanea di imprese - Patti parasociali - Quote di partecipazione ai lavori diverse da quelle indicate in sede di offerta - Conseguenze - Nullità - Fondamento - Fattispecie. In tema di appalti pubblici, è nullo il patto parasociale intercorso tra i concorrenti riuniti in ATI, che

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28799 del 07/11/2019 (Rv. 656090 - 01)

Crediti sopravvenuti al fallimento - Insinuazione allo stato passivo - Termine annuale - Applicabilità - "Dies a quo" - Avveramento delle condizioni per insinuarsi. Le domande di ammissione al passivo dei crediti sopravvenuti alla dichiarazione di fallimento, devono essere presentate nel termine

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento – Corte Cassazione, Sez. 1 , Sentenza n. 19151 del 17/07/2019 (Rv. 654666 - 01)</u>

Passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive Domanda tardiva - Decreto di inammissibilità - Omessa udienza di verifica - Reclamo ex art. 26 I. fall. - Esclusione - Opposizione allo stato passivo - Ammissibilità - Fondamento. Il decreto del

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)</u>

Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile. All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 14329 del 24/05/2019 (Rv. 654266 - 01)

Liquidazione coatta amministrativa precedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 - Insinuazione tardiva di credito - Rito applicabile. All'istanza di insinuazione tardiva di un credito nel passivo di una liquidazione coatta amministrativa già pendente alla data di entrata in vigore



.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01)

Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza. A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - cessazione - chiusura del fallimento - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 13270 del 16/05/2019 (Rv. 653773 - 01) Chiusura per mancanza di domande nel termine - Interpretazione - Riferimento alle sole domande tempestive - Successiva rinuncia delle domande - Irrilevanza. A seguito della riforma della legge fallimentare di cui al d.lgs. n. 5 del 2006 ed al d.lgs. n. 169 del 2007, l'art. 118, comma 1, n. 1, l.

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22208 del 12/09/2018 (Rv. 650403 - 01)</u>

Insinuazione al passivo del credito della banca - Onere di deposito degli estratti conto - Sussistenza - Contestazioni specifiche del curatore - Onere di integrazione documentale della banca - Sussistenza - Mancanza di contestazioni - Presa d'atto delle risultanze degli estratti conto da parte del

<u>Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo - dichiarazioni tardive - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16103 del 19/06/2018 (Rv. 649477 - 01)</u>

Domanda cd. "supertardiva" - Omesso avviso del curatore ex art. 92 l. fall. - Ritardo per causa non imputabile al creditore - Facoltà del curatore di provare la conoscenza del fallimento da parte del ricorrente - Sussistenza - Accertamento in fatto riservato al giudice di merito - Fattispecie. In

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3956 del 19/02/2018 (Rv. 647235 - 02)

Regolamentazione delle spese nel procedimento ex art. 98 l.fall. - Art. 91 c.p.c. - Applicabilità - Fondamento - Fattispecie. In tema di spese processuali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 101 l.fall. dall'art. 86 del d.lgs. n. 5 del 2006, non si pone più il problema dell'estensione



208 Domande tardive - Dlgs 14/2019 -Art. 101 (Domande tardive di crediti). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - esecutivita' dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 1179 del 18/01/2018 (Rv. 646852 - Pluralità di domande tempestive - Trattazione in più udienze - Decreto di esecutività - Esame d tutte le domande - Necessità - Termine per il deposito delle domande tardive - Decorrenza - Fattispecie. In materia di fallimento,poichè il giudice delegato può formare lo stato passivo e renderlo
fine
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello